

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ETICA DI ATENEO

Art. 1. Istituzione e finalità

1. In conformità dello Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre, dell'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo e del Codice etico di Ateneo, la Commissione etica (di cui al D.R. di nomina n. 57/2013) provvede a dotarsi di un Regolamento interno per il proprio funzionamento, così da realizzare i principi, le regole e le finalità del Codice etico di Ateneo.

Art. 2. Composizione e durata in carica

1. Come stabilito dall'art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione è composta da cinque componenti: quattro appartenenti al personale docente ed uno appartenente al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Resta in carica tre anni, continuando comunque a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina della nuova Commissione.

2. La Commissione designa il Coordinatore ed il Vice-Coordinatore; individua, altresì, un responsabile della Segreteria Tecnica della Commissione.

3. In considerazione delle funzioni a cui è chiamata la Commissione, ogni componente deve assicurare la personale partecipazione alle riunioni e non può delegare altri in proprio luogo.

4. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Rettore, che provvede ad informare il Coordinatore della Commissione e ad attivare le procedure di sostituzione.

5. I componenti che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive o,

F. Di Giacomo

Di Giacomo

comunque, per cinque volte nell'arco di un anno solare, sono considerati decaduti e vengono sostituiti, previo avvertimento al componente da parte del Coordinatore.

6. Tutti i Componenti della Commissione sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla propria attività.

Art. 3. Funzioni del Coordinatore

Il Coordinatore promuove e coordina le attività della Commissione, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; sottoscrive i pareri della Commissione e rappresenta la stessa presso l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute stabilendo l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Rettore sull'attività svolta.

Art. 4. Segreteria Tecnica

1. La Commissione si avvale di una Segreteria Tecnica messa a disposizione dall'Università.

2. Il/la Funzionario/a responsabile della Segreteria Tecnica partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione e ne redige i verbali che devono essere sottoscritti dal Coordinatore.

3. La Segreteria Tecnica ha inoltre il compito di: a) provvedere alle convocazioni su indicazione del Coordinatore; b) curare la registrazione degli atti e della documentazione; c) predisporre i materiali necessari per l'attività della Commissione; d) trasmettere i pareri ai richiedenti; e) conservare copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dalla Commissione.

F. d. R. v. e. c.

Chianone

Art. 5. Convocazione e validità delle adunanze

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno e in altre date in considerazione delle questioni che possono essere sottoposte alla sua attenzione da parte degli organi istituzionali dell'Università o per iniziativa della Commissione stessa.
2. La Commissione è convocata dal Coordinatore. La convocazione avviene, di norma, per posta elettronica, posta e fax, almeno due settimane prima della riunione, ove ciò sia possibile.
4. Ciascuna seduta della Commissione è valida qualora sia presente la maggioranza assoluta dei Componenti.

Art. 6. Forma e requisiti per la richiesta di pareri

1. Il parere della Commissione deve essere richiesto con una istanza in forma scritta intestata al Rettore ed inoltrata al Coordinatore della Commissione presso la Segreteria Tecnica, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.
2. La richiesta di parere deve essere formulata in modo dettagliato e motivato anche nella descrizione dei fatti e, se del caso, con allegata la connessa documentazione.
3. Il parere espresso dalla Commissione è comunicato al/ai richiedente/i, a cura della Segreteria Tecnica, entro e non oltre quindici giorni dalla deliberazione della Commissione.

Art. 7. Modalità di funzionamento e di deliberazione

1. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.


Richiesta

2. Per la valutazione e la redazione del parere, il Coordinatore può designare uno o più relatori, in ragione della loro competenza.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di esperti dotati delle competenze necessarie allo scopo di approfondire specifiche questioni.
4. La Commissione esprime il proprio parere, corredato di motivazione, garantendo che qualora nell'ambito della discussione emergano posizioni discordanti, ad esse verrà dato opportuno rilievo nel verbale della seduta e nel parere con postilla redatta dal componente dissenziente.

Art. 8. Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dalla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti ed è portato a conoscenza del Rettore.
2. Eventuali modifiche sono adottate con la medesima procedura prevista per l'approvazione.

Roma 5 febbraio 2013



efasue